



COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune ai fini della determinazione delle tariffe
- Art. 3 Maggiorazione per rilevanti flussi turistici
- Art. 4 Categorie delle località
- Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 6 Piano generale degli impianti
- Art. 7 Installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 8 Insegne di esercizio
- Art. 9 Cartelli pubblicitari
- Art. 10 Striscioni locandine e standardi
- Art. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 12 Gestione del Servizio

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 13 Oggetto
- Art. 14 Soggetto passivo
- Art. 15 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Dichiarazione
- Art. 18 Casi di omessa dichiarazione
- Art. 19 Pagamento dell'imposta
- Art. 20 Rimborsi
- Art. 21 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 22 Riduzioni dell'imposta
- Art. 23 Esenzioni dall'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 Oggetto
- Art. 25 Superficie degli impianti pubblici
- Art. 26 Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 27 Affissioni dirette
- Art. 28 Soggetto passivo
- Art. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni: tariffe
- Art. 30 Particolari maggiorazioni
- Art. 31 Modalità delle pubbliche affissioni

Art. 32 Affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica

Art. 33 Consegna del materiale da affiggere

Art. 34 Annullamento della commissione

Art. 35 Riduzioni del diritto

Art. 36 Esenzioni dal diritto

Art. 37 Pagamento del diritto

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38 Sanzioni tributarie e interessi

Art. 39 Sanzioni amministrative

Art. 40 Riscossione coattiva

Art. 41 Contenzioso

Art. 42 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 43 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e l'installazione dei relativi impianti pubblicitari e di quelli di affissione sia pubblica che diretta nel territorio di Verbania, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla pubblicità esterna ed alle pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale.

Art. 2

Classificazione del Comune ai fini della determinazione delle tariffe

Ai fini della individuazione della classe di appartenenza del Comune di cui all art. 2 del D.L.vo n. 507/1993, si dà atto che il Comune di Verbania, avendo popolazione residente alla data del 31.12.1991 pari a n. 30.517 abitanti, appartiene alla classe III.

Art.3

Maggiorazione per rilevanti flussi turistici

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune di Verbania nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre ed in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.Leg. 507/93, viene applicata, per tale periodo, una maggiorazione del 50 per cento alle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, all' art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, alla tariffa per le pubbliche affissioni di cui all articolo 19 del suddetto Decreto.

Art. 4

Categorie delle localita'

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Verbania è diviso nelle seguenti due categorie, una speciale e l'altra normale:

a) Categoria speciale. Rientrano in questa categoria le seguenti strade cittadine :

Via	42 Martiri
Via	Albertazzi
Piazza	Aldo Moro
Vicolo	Alloro
Vicolo	Andreoli
Vicolo	Arco
Vicolo	Arona
Vicolo	Assunta
Viale	Azari
Via	Baiettini
Piazza	Bandiera

Via	Battaglione Intra
Vicolo	Bella Venezia
Salita	Biumi
Vicolo	Borgogno
Via	Brigata Valgrande Martire
Vicolo	Buscazza
Via	Cadorna
Corso	Cairoli
Via	Campanile
Via	Canna

Via	Canonica
Via	Cantova
Via	Casermes
Piazza	Castello
Via	Cavallini
Piazza	Cavour
Via	Ceretti
Vicolo	Ceretti
Via	Chiappa
Vicolo	Ciancino
Via	Cietti
Corso	Cobianchi
Via	Colombo
Via	De Bonis
Via	De Lorenzi
Vicolo	Esperanto
Corso	Europa
Piazza	Fabbri
Vicolo	Fico
Piazzale	Flaim
Vicolo	Fragole
Vicolo	Freschetto
Via	Fusari
Corso	Garibaldi
Piazza	Garibaldi
Vicolo	Ghiacciaie
Piazza	Giovanni XXIII
Via	Gottardi
Piazza	Gramsci
Vicolo	Granai
Vicolo	Imbarcadero
Corso	Italia
Vicolo	Jacchini
Via	Lamarmora
Via	Magenta
Viale	Magnolie
Corso	Mameli
Via	Manzoni
Via	Marconi
Via	Marsala
Piazza	Matteotti
Piazza	Mercato
Via	Milazzo
Piazza	Minzoni
Via	Molino
Vicolo	Moretto
Corso	Nazioni Unite
Vicolo	Nobili

Vicolo	Novara
Vicolo	Olmetto
Vicolo	Operai
Via	Palestro
Via	Parisio
Vicolo	Petroli
Vicolo	Porto
Via	Prevostura
Vicolo	Proo
Via	Quarto
Piazza	Ranzoni
Via	Renco
Via	Repubblica
Via	Rigola
Via	Roma
Via	Rosmini
Via	Rossa
Via	Ruga
Vicolo	Ruga
Via	San Carlo
Vicolo	San Cristoforo
Via	San Fabiano
Via	San Leonardo
Piazza	San Leonardo
Piazza	San Rocco
Piazza	San Vittore
Via	San Vittore
Via	Sassello
Vicolo	Sassello
Via	Sasso di Pala
Via	Scaletta
Vicolo	Scaramuzza
Via	Simonetta
Via	Sutermeister
Via	Tacchini
Vicolo	Teatro
Via	Ticino
Via	Tonazzi
Largo	Tonolli
Vicolo	Transito
Vicolo	Tre Corti
Via	Troubetzkoy
Vicolo	Universo
Via	Vittorio Veneto
Via	Volturmo
Via	XXV Aprile
Corso	Zanitelto

b) Categoria normale. Appartengono ad essa tutte le strade cittadine non ricomprese nell'elenco precedente.

Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del 150 per cento.

Ai fini della corretta applicazione del disposto di legge, si dà atto che la superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 con provvedimento di Giunta Comunale n. 1061 del 07.06.1993 (superficie complessiva del centro abitato Ha. 959,5 , superficie zona di categoria speciale Ha. 246), fermo restando che, in ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale, non può essere superiore al 50 per cento della superficie complessiva.

Art. 5

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità massime degli impianti pubblicitari:

- Impianti pubblicitari di proprietà di terzi:

cartelli opachi mq. 7000

luminose mq. 3500

- Impianti per affissioni:

a) Impianti pubblici: n. 2106 spazi con formato standard cm. 70 x cm. 100. In particolare:

a1) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: n. 734 spazi, di cui 160 per le mortuarie;

a2) destinati ad affissioni di natura commerciale: n. 1372 spazi.

- Altri impianti per affissioni:

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Leg. 507/93 e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada, possono essere attribuiti a soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, i seguenti impianti pubblicitari:

- n. 63 impianti cm. 100 x 140 nelle seguenti aree di parcheggio:

AREA DI PARCHEGGIO	N. IMPIANTI
P.le Stazione	5
Ospedale Pallanza	12
Tribunale	2
C.so Europa (peso pubblico)	1
Via Massara/V.le Sant'Anna	1
Via San Bernardino (padana gas)	2

P.le Flaim	4
Via Simonetta	7
Via Farinelli (stadio)	6
V.le Azari (vicinanze Pretti)	2
P.zza Parri	4
Via G. Rossa/Via Belgio	2
Via Repubblica	6
C.so Naz. Unite/Via Mad. di Campagna	3
Via Crocetta (Quattropassi)	3
V.le Azari/Via per Suna	3

- n. 4 poster cm.600 x cm. 280.

La proposta di installazione dei cartelloni per ogni singolo parcheggio dovrà essere unitaria comprendendo altresì, secondo le prescrizioni che impartirà l'Amministrazione Comunale, un'ideale piantumazione ed elementi di arredo urbano.

I cartelloni pubblicitari non possono superare la dimensione di cm. 100 x 140 e di norma devono essere posati ad una quota non superiore a cm. 50 dal piano della strada.

La dimensione dei cartelloni può essere ridotta a cm. 70 x 100 in relazione a problemi di impatto visuale rispetto alla sede viaria.

Nel caso in cui la localizzazione del cartellone consenta la vista delle due facciate deve essere bifacciale.

La localizzazione degli impianti adibiti a poster è stabilita dal Piano generale degli impianti pubblicitari. La loro realizzazione deve avvenire a cura e spese dell'assegnatario.

Gli assegnatari dovranno riportare su ogni impianto la denominazione "Comune di Verbania" ed il numero progressivo dell'impianto stesso nell'ambito dell'area in cui è installato.

Art. 6

Piano generale degli impianti

Le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni sono determinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 7 luglio 1997. Il Consiglio Comunale potrà apportare variazioni al predetto Piano con apposita deliberazione.

Art. 7

Installazione di impianti pubblicitari

L'installazione di impianti pubblicitari deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle vigenti norme e disposizioni in materia urbanistica, Igienico-Edilizia e di Circolazione Stradale, e deve essere preceduta dalla dichiarazione prevista dall'art. 17 del presente Regolamento.

In particolare, per l'autorizzazione di impianti pubblicitari fissi posti all'esterno dei fabbricati, si applicano le procedure di cui all'art. 56 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo) ovvero le procedure di cui all'articolo 4, comma 7 della Legge 493/93 e s.m.i. (Disposizioni in materia urbanistica), ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 1497/39 (Protezione delle bellezze naturali).

In tutti gli altri casi la dichiarazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento è sostitutiva di ogni procedura autorizzativa.

Art. 8

Insegne di esercizio

Per "insegna di esercizio" si intende, a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

La posa di insegne di esercizio, è ammessa nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 495/1992 sopra citato, oltre che nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Nelle porzioni di territorio classificate quali zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (Legge urbanistica e disposizioni generali), sui fabbricati individuati ai sensi dell'art. 49 comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo), tali insegne dovranno:

- essere realizzate su supporto metallico, ceramico, vitreo, o di altro materiale;
- essere illuminate da luce indiretta tramite appositi faretti;
- essere contenute nelle specchiature delle aperture esistenti o in elementi architettonici già esistenti (bugnati, timpani, archi, cornici, fregi, superfici in sfondato), così come potrà essere proposta debitamente sagomata su angoli di fabbricati o su pensiline;
- avere una superficie massima di mq. 1.50

Tali insegne potranno avere forma diversificata (in rilievo, a scudo, appese ad apposito braccio, ecc.);

È altresì ammessa l'insegna ricavata con tubetto al neon e quella con singole lettere metalliche, o di altro materiale, applicate alle facciate ed eventualmente illuminate da luce indiretta;

Sono infine ammesse le insegne dipinte, a lettere singole, direttamente sulle facciate; Deroche alla normativa di cui sopra sono unicamente ammissibili per la posa di insegne di pubblica utilità previste da apposita normativa (farmacie, ospedali, distributori di carburante, ecc.)

b) In tutte le altre zone del territorio comunale sono ammesse, oltre a quelle sopra descritte al punto a), le insegne a cassonetto luminoso, purché siano contenute in una dimensione massima di mq. 3.00. In generale le insegne a bandiera, poste sul palo o applicate direttamente alle facciate, sono ammesse esclusivamente se prospicienti aree in cui è inibita la libera circolazione veicolare; in questo caso dovranno comunque essere posizionate ad una altezza minima di m. 3.00 dal piano di calpestio.

Nessuna limitazione di superficie è posta per le insegne dipinte direttamente sulle facciate.

Art. 9

Cartelli pubblicitari

Per “cartello” si intende, a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nell’intero ambito territoriale del comune è vietata l’installazione di cartelli pubblicitari fissi, ad esclusione degli impianti previsti dal Piano generale e dal presente regolamento.

Art. 10

Striscioni locandine e stendardi

Per “striscione, locandina e stendardo” si intende, a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

La pubblicità effettuata mediante locandine, stendardi e striscioni, anche posti trasversalmente alle vie o piazze, è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992 - e dal regolamento di attuazione - D.P.R. n. 495/1992 - e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata tramite impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, ovvero appartenenti al demanio comunale, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile

Art. 12

Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito, come previsto dall’articolo 25 del D.L.vo n. 507/1993:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, come previsto dall’articolo 32 del sopra citato decreto.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 14

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, tranne i mezzi pubblicitari bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 16

Tariffe

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune ovvero al Concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono invece cumulabili.

Art. 17

Dichiarazione

Il soggetto passivo, di cui all'art. 14 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario del servizio, nel caso in cui la gestione dello stesso sia affidata in concessione a terzi, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal gestore del servizio.

Nella citata dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi il gestore del servizio procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, la dichiarazione, originariamente presentata, ha effetto anche per gli anni successivi.

Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 18

Casi di omessa dichiarazione

La pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione con specifico riferimento alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo n. 507/1993 ai seguenti articoli:

- art. 12: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelloni, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- art. 13: pubblicità effettuata con veicoli;
- art. 14 commi 1°, 2° e 3°: pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Per le altre fattispecie, invece, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 19

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 20

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, da prodursi, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune ovvero il concessionario, provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 21

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune ovvero il Concessionario, ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo n. 507/1993, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggior imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 22

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 23

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o, comunque, prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 25

Superficie degli impianti pubblici

La superficie degli impianti pubblici da adibire alle pubbliche affissioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 - comma 3° - del D.L.vo n. 507/1993, è stabilita in mq. 1474,2.

Al riguardo si dà atto che tale superficie è, comunque, superiore alla minima prevista (mq. 18 per mille abitanti) per il Comune di Verbania in relazione alla popolazione residente alla data del 31.12.1991 (n. 30517).

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, potrà determinare eventuali variazioni nella superficie e localizzazione di ciascun impianto.

Art. 26

Ripartizione della superficie e degli impianti

La superficie massima globale degli impianti, da destinare alle pubbliche affissioni, così come individuati all'art. 5 del presente Regolamento, viene ripartita come segue:

a) impianti pubblici per affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica mq. 513,8

b) impianti pubblici per affissioni di natura commerciale mq. 960,4

c) impianti privati per affissioni dirette da parte di soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 63 impianti cm 140 x 100 e 4 poster cm. 600 x 280

Art. 27

Affissioni dirette

L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati ed installati secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari. Eventuali danni provocati a persone o cose sono da imputarsi esclusivamente alle Ditte assegnatarie.

La scadenza delle autorizzazioni già in essere è da intendersi fissata al 31 dicembre 1999. Le autorizzazioni sono rinnovabili una sola volta; al termine del secondo periodo gli impianti restano di proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà successivamente concederli in uso, determinando un canone di affitto, oltre al pagamento dell'imposta di pubblicità, con diritto di precedenza di assegnazione, a parità di offerta, alle ditte che già operano in dette aree.

Qualora l'affissione diretta sia riferita ad un periodo di tempo stabilito, la stessa deve essere rimossa entro i tre giorni successivi alla scadenza del periodo suddetto. In caso di inottemperanza la ditta interessata verrà

richiamata con lettera raccomandata; dopo il terzo richiamo l'autorizzazione è da intendersi revocata.

Art. 28

Soggetto passivo

È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 29

Diritto sulle pubbliche affissioni: tariffe

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al Concessionario, nel caso di concessione a terzi della gestione del servizio, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

Tale diritto è determinato nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.L.vo n. 507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dal citato decreto.

Art. 30

Particolari maggiorazioni

Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50 per cento per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 31

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Gestore del Servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a tre giorni dalla data richiesta, il Gestore del Servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Il Gestore del Servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei

manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3° e 4°, dovrà essere indicato il giorno in cui avrà luogo l'affissione.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente rimosso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 32

Affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque prive di rilevanza economica

Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica, al fine di assicurare e garantire pari opportunità nell'utilizzo, da parte dei vari soggetti interessati, degli impianti a ciò destinati, ogni singola richiesta di affissione non può superare, di volta in volta, il quantitativo massimo di n. 200 manifesti (dimensione standard cm. 70 x cm. 100).

È fatta salva, comunque, la possibilità di richiedere l'affissione di quantitativi superiori che sarà, in ogni caso, subordinata ad esplicita autorizzazione della Giunta Comunale, in relazione a documentate particolari esigenze, connesse alla rilevanza sociale - istituzionale delle singole iniziative pubblicitarie.

Art. 33

Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli adempimenti fiscali previsti.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale viene richiesta, restano, comunque, direttamente responsabili delle eventuali inosservanze alle disposizioni di legge (penali, civili, fiscali) vigenti in materia.

Art. 34

Annullamento della commissione

In caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o da mancanza di spazi disponibili, il committente

puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Gestore del Servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente puo' annullare la richiesta di affissione, anche per motivi diversi da quelli sopra riportati; in tal caso però deve corrispondere la meta' del diritto dovuto.

In ogni caso la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario prima che l'affissione venga eseguita. In caso contrario il committente non ha diritto alla restituzione delle somme versate nella misura prevista dai due commi precedenti.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà conservato a disposizione dell'interessato per sessanta giorni da quello in cui ha avuto la riscossione della somma rimborsata.

Scaduto tale termine, verrà considerato "materiale abbandonato" e verrà avviato allo smaltimento, secondo le modalità di legge.

Art. 35

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 36

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 37

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 19 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 39

Sanzioni amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/1981, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti autorizzativi degli impianti, si applica la sanzione di lire 1.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Verrà altresì disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Art. 40

Riscossione coattiva

Nel caso di morosità dei contribuenti, per il recupero delle somme comunque dovute a titolo di imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni, si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e sue successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 9 del D.L.vo n.507/1993.

Art. 41

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato alla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n. 546/1992.

Art. 42

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel capo II del D.L.vo n. 507/1993, nonché ad ogni altra norma legislativa e regolamentare attinente alla materia del presente Regolamento. E' abrogata la deliberazione di consiglio comunale n. 162/94 e la deliberazione di consiglio comunale n.161/94 per le parti già normate dal presente Regolamento.

Art. 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° gennaio 1995, così come previsto dal D.L.vo n. 507/1993.

Le variazioni eventualmente adottate al presente regolamento avranno vigore a partire dal 1 gennaio successivo alla data di adozione.